



7/2-424
2 MARRA

Mod. UTLOIS-COM



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2651

Roma, addi 30 giugno 2011

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
numero 2032/2011 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**DETERMINAZIONE IMPORTI E
MODALITÀ PAG. DIRITTI COPIA E
CERTIFICATO, CONTRIBUTO
UNIFICATO, SPESE NOTIFICAZIONI
A RICHL D'UFF. PROC. CIV.,
RISCOSSIONE SPESE DI GIUSTIZIA**

Allegati N.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

Il Segretario Generale

ROMA

Antonello

Numero 2651/11 e data 30/06/2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 giugno 2011

NUMERO AFFARE 02032/2011**OGGETTO:**

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

determinazione importi e modalità pag. diritti copia e certificato,
contributo unificato, spese notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile, riscossione spese di giustizia

LA SEZIONE

Vista la relazione del 16/05/2011 con la quale il Ministero della
giustizia ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminare gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere
Giancarlo Montedoto;

Premesso:

Con relazione trasmessa il 13 maggio 2011 dal Ministro della

Giustizia, si chiedeva il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto.

L'intervento regolamentare ha l'obiettivo di disciplinare le modalità di pagamento, con particolare riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per notificazioni a richiesta d'ufficio, in ragione dell'espressa previsione normativa contenuta rispettivamente negli articoli 191 e 196 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 che demandano ad un successivo regolamento tali adempimenti normativi.

In particolare il regolamento opera – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, n. 115 del 2002 – una nuova determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, e sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso.

Va considerato che l'art. 40 citato legittima tale operazione – alla luce dell'art. 23 Cost. che, come è noto, non istituisce una riserva di legge assoluta – demandando alla fonte regolamentare di disciplinare il diritto di copia ed il diritto di certificato, individuandone gli importi “sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti” (così parametrando la discrezionalità dell'esecutivo nell'esercizio della potestà regolamentare).

L'art. 40, comma 1 bis, introdotto dall'art. 4, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 febbraio 2010 n. 24, prevede poi che l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo sia fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico (nel palese intento di scoraggiare il rilascio di copie cartacee).

Il comma 5 dello stesso art. 4 prevede poi nel periodo transitorio, fino all'adozione del presente regolamento, che "i diritti di copia di cui all'allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciati in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati , in ragione del numero delle pagine memorizzate, nelle misure precedentemente fissate per copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data (di adozione del presente regolamento) è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 del presente decreto."

L'applicazione dell'allegato n. 8 del decreto citato (disciplinante gli importi dei diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo) è stata quindi sospesa per la parte relativa agli importi previsti per il rilascio di copia su supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

L'applicazione dell'allegato 6 – diritti di copia senza certificazione di conformità – ha subito nel periodo transitorio un aumento del cinquanta per cento.

Per il resto le copie di documenti in formato informatico

memorizzati per pagina erano assimilate a quelle cartacee.

Il regolamento in esame incide su tale situazione rideterminando gli importi dei diritti di copia, al fine di agevolare la digitalizzazione dell'amministrazione.

Inoltre il regolamento incide su modalità di pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia, di certificato e di spese per notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi degli articoli 191 e 196 del Testo Unico in materia di spese di giustizia che demandavano ad appositi d.p.r. delegificanti, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988.

In realtà tali norme delegificanti – incidenti su norme primarie dello stesso testo unico – sono state dettate senza un preciso termine di scadenza, ma sono senz'altro conformi alla finalità dei processi di delegificazione previste nella logica interna del testo unico, riguardando semplici modalità di corresponsione delle somme dovute in dipendenza di spese di giustizia, modalità variabili con il progresso tecnologico e, quindi, consegnate alla fonte secondaria.

In ultimo lo schema di regolamento contiene disposizioni in materia di riscossione, incidendo su preesistenti norme regolamentari, al fine di semplificare l'attività svolta dagli agenti della riscossione, in linea con la riforma della riscossione dettata dalla l. n. 69 del 2009.

Considerato:

Lo schema di regolamento merita parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'art. 2 dello schema di regolamento aggiungere , dopo la parola regolamento , le parole " di cui costituisce parte integrante".

b) in relazione all'art. 3 dello schema di regolamento , al comma 6 si preveda che il decreto dirigenziale su caratteristiche e supporti diversi dal supporto cartaceo sia adottato sentito l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (Digitpa).

c) in relazione agli articoli 6, 7 ed 8 dello schema di regolamento che incidono sulla medesima materia rispettivamente disciplinata dagli artt. 271 , 272 e 273 del testo unico delle spese di giustizia senza disporre l'abrogazione occorre evidenziare che la tecnica normativa utilizzata moltiplica inutilmente le fonti normative, duplica fonti primarie e secondarie e non rende chiaro il rapporto fra le predette norme né l'utilità di disposizioni regolamentari meramente riproduttive di disposizioni di legge, ovvero divergenti solo per il disposto arrotondamento.

Occorrerebbe piuttosto operare un mero rinvio alle disposizioni primarie con una clausola del tipo, ad es. per quanto riguarda l'art. 6, "resta fermo per i diritti di copia per i processi innanzi al giudice di pace quanto previsto dall'art. 271 del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115" ovvero , in alternativa occorrerebbe scegliere decisamente la delegificazione abrogando allora le disposizioni primarie.

d) si osserva inoltre in relazione agli artt. 9 , comma 1, lett. b) che introduce il comma 1 quater all'art. 192 del testo unico ed in

relazione all'art. 10 , comma 4, che il regolamento rinvia alla legge primaria, apparentemente estendendone la portata , ciò che non sarebbe consentito alla norma secondaria; tuttavia, la Sezione rileva che in tal caso la norma primaria, ossia l'art. 4, comma 9 del decreto legge n. 193 del 2009 convertito , con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010 n. 24, per la sua generalità, debba intendersi comprensiva anche della materia disciplinata (regole tecniche per l'applicazione di modalità telematiche di pagamento) per cui la norma secondaria deve ritenersi dettata a meri fini di chiarezza dell'ordito disciplinare, risultando altrimenti superflua.

P.Q.M.

Esprime parere nei sensi di cui in parte motiva.

L'ESTENSORE

Giancarlo Montedoro
G. Montedoro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)
Massimo Meli